



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON
ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023

Art. 5 (Accordo)

Approvazione di una coproduzione cinematografica

1. Al fine di godere dei benefici contemplati dal presente Accordo, i coproduttori devono richiedere e ottenere l'approvazione dalle rispettive autorità competenti inerente la coproduzione cinematografica. 2. I coproduttori presentano le istanze alle rispettive autorità competenti, dapprima per ottenere l'approvazione provvisoria e, una volta completata la realizzazione della coproduzione cinematografica, per ottenere l'approvazione definitiva. 3. Il coproduttore italiano è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorità competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore giapponese è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorità competente del Giappone. 4. Prima di concedere l'approvazione provvisoria di cui al comma 2 del presente Articolo, le autorità competenti si consultano al fine di assicurare la conformità della coproduzione cinematografica alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. L'autorità competente dei coproduttori con apporto finanziario maggiore comunica per prima all'altra autorità competente la propria valutazione sulla fattibilità della coproduzione cinematografica. 5. Le autorità competenti possono decidere congiuntamente i termini e le condizioni per la concessione dell'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, al fine di conseguire le finalità del presente Accordo. 6. Le autorità competenti assicurano che la loro rispettiva decisione di concedere o negare l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo sia assunta in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese nonché ai termini e alle condizioni di cui al comma 5 del presente Articolo. 7. Le istanze presentate al fine di ottenere l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo devono soddisfare i requisiti previsti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2024/accordo-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it